PARERE MOTIVATO
n. 12 del 21 febbraio 2017

OGGETTO: Aggiornamento del piano per il recupero morfologico e ambientale della laguna di Venezia. Osservazioni al Rapporto Ambientale.

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

- gli artt. 13 e 14 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 rispettivamente ad oggetto "Redazione del Rapporto Ambientale" e "Consultazione", prevedono l'invio del Rapporto Ambientale alle autorità competenti in materia ambientale per l'espressione del parere di competenza;

- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS nominata con DGR 1222 del 26.07.16;

- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;

- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);

- La Commissione VAS si è riunita in data 21 febbraio 2017 come da nota di convocazione in data 21 Febbraio 2017 prot. n.69384;

ESAMINATI i contenuti del Documento di Piano e del Rapporto Ambientale;

PRESO ATTO

- che l'attuazione del piano riguarda solo gli interventi definiti come prioritari;
- che gli interventi prioritari identificati dal piano sono:

 - PMID1: l'intervento pMID1 prevede la realizzazione di strutture morfologiche artificiali poste alle tipiche quote barenali di circa +0.30/0.40 m s.l.m per il canale Malamocco-Marghera, mentre per il tratto adiacente il canale Fisolo è prevista una struttura a quota +0.10m s.m.m. ad assestamento avvenuto;

- PMID2: l'intervento pMID2 prevede la realizzazione di protezioni dei margini di barena con elevata priorità soprattutto per le zone della laguna nord ancora relativamente ricche di strutture morfologiche, ma soggette a forti pressioni legate alla navigazione commerciale minore ed alla navigazione diportistica;

- PMID3: l'intervento p/sMID3 ha come obiettivo la difesa e la protezione delle strutture morfologiche esistenti (bassifondali) in zone soggette ad elevata energia da moto ondoso, mediante la realizzazione di:
 - Sovralzi sommersi per dissipazione delle onde;
 - Barriere galleggianti a protezione dei margini;
 - Strutture di dissipazione per la riduzione del fetch.

- PMID4: l'intervento pMID4 riguarda azioni di tipo misto che influiscono sui caratteri morfo-idrodinamici ed ecologici. Il raggiungimento di una condizione equilibrata tra componenti ecologiche e morfologiche ed il locale mantenimento/ripristino di funzioni eco-sistemiche a rischio, o perdute, richiede in siti deficitari la ricostruzione di ambienti di tipo barenale o di bassofondo, in grado di 'mimare' il più possibile quelli naturali. Eventuali trapianti di vegetazione alofila possono innescare la colonizzazione da parte di vegetazione autoctona. Queste morfologie artificiali si differenziano dalle strutture con obiettivi idro-morfologici, per le quali le tecniche e i materiali sono scelti soprattutto in base alle proprietà meccaniche. Nel caso di morfologie a funzione ecologica, i criteri costruttivi cercano di riprodurre le funzionalità eco-morfologiche naturali.

- pECO1: l'intervento pECO1 limita la perdita di sedimento sui bassifondali. L'azione erosiva delle onde viene contenuta incentivando la presenza di vegetazione, in particolare di fanerogame, nelle aree ove le condizioni locali potenzialmente lo consentono.

- pECO2: l'intervento pECO2 ha l'obiettivo di sviluppare, ove necessario, areali tipici dell'avifauna in zona intertidale e di barena per aumentare la presenza di specie avifaunistiche. Il pECO2 non risulta cartografato in quanto associato agli interventi di tipo morfo-idrodinamico previsti dal PMLV, nel caso di morfologie da costruirsi, o ricostruirsi. I criteri che guidano la prassi costruttiva si basano sulla necessità di riprodurre, ove possibile, le funzionalità eco-morfologiche naturali.

- pECO3: l'intervento pECO3 è composto da azioni per il recupero della fascia di transizione, con il conseguente miglioramento delle capacità depurative delle aree di gronda. Gli interventi di recupero della fascia di transizione, permettono:
 - la creazione di aree umide in specifiche aree dell'entroterra, prossime o adiacenti alla con terminazione lagunare, e il conseguente ripristino del collegamento funzionale tra terraferma e Laguna;
 - un miglioramento locale della qualità delle acque immesse in laguna e quindi delle acque lagunari stesse, in funzione del tempo di ritenzione del bacino e delle capacità bio-depurative dell'area umida;
 - un incremento della produzione di sedimento organico, che può contribuire a contrastare l'attuale deficit.

CONSIDERATO che dall'analisi del Rapporto Ambientale emergono delle criticità in relazione ai seguenti aspetti:

1. Ambito di influenza territoriale del Piano: il rapporto ambientale non tiene in considerazione tutte le azioni previste dal piano nel determinare l'area di influenza degli effetti del piano;

2. Reperibilità del sedimento per la realizzazione delle morfologie artificiali: nel rapporto ambientale si riscontra una parziale incoerenza tra il Rapporto Ambientale e il Documento di Piano riguardo alle fonti di reperibilità del sedimento necessario all'attuazione delle azioni;

3. Qualità dei sedimenti: il rapporto ambientale non approfondisce gli aspetti relativi alla qualità dei sedimenti per la realizzazione delle morfologie artificiali;

4. Valutazione degli impatti relativi al trasporto e ridistribuzione dei sedimenti in laguna: il rapporto ambientale non identifica le modalità più sostenibili per il trasporto di sedimenti;

5. La valutazione degli effetti del prelievo di sedimenti sullo stato idromorfologico della laguna: nel rapporto ambientale non viene analizzata la sostenibilità del prelievo e distribuzione dei 7 milioni di metri cubi di sedimento. Non vengono identificate la localizzazione e l'estensione delle superfici che saranno oggetto di dragaggi per il prelievo del sedimento, delle operazioni di scavo per la realizzazione di canalizzazioni di servizio e di fosse di transito necessarie per la realizzazione delle morfologie artificiali previste;

6. Valutazione parziale degli interventi di Piano: nel rapporto ambientale vengono analizzati solo gli interventi prioritari;

7. Intersezione del Piano con il sistema della pianificazione locale: il rapporto ambientale fa riferimento al piano ormai superato relativo alla gestione delle risorse alieutiche delle lagune di Venezia;

8. Procedimenti conclusi e procedimenti *in itinere* di progetti legati alla crocieristica e allo scavo di nuovi canali in laguna di Venezia: il rapporto ambientale deve tenere in considerazione le forzanti e le pressioni antropiche relative ai progetti già approvati che producono i propri effetti sulla Laguna di Venezia.

VISTO quanto espresso dalla Commissione Regionale VAS con parere n. 27 del 22.03.2012 sul Rapporto Ambientale Preliminare dell'aggiornamento del piano per il recupero morfologico della Laguna di Venezia che di seguito si riporta:

"Per quanto di competenza, si esprime giudizio positivo sulla metodologia usata e sulle considerazioni svolte nel Rapporto Ambientale Preliminare.
Si ritiene, comunque, di formulare le seguenti raccomandazioni:

- *Dovrà essere verificato il corretto posizionamento del Piano Morfologico nel sistema di pianificazione locale e di area vasta, con particolare riferimento agli strumenti di pianificazione di competenza degli altri Enti Istituzionali coinvolti nell'azione di salvaguardia della Laguna di Venezia.*
- *Per quanto riguarda la sezione dedicata agli interventi morfo-idrodinamici di carattere gestionale, MIDG1 "Riduzione degli emungimenti di acqua sotterranea", si raccomanda il rispetto di quanto previsto dall'art. 3 lett. c) della L. 171/73 e dall'art. 60 del Piano di Area della Laguna ed Area Veneziana (PALAV), al fine del controllo della subsidenza del territorio lagunare-costiero veneto e dell'impatto che questo fenomeno comporta sulle morfologie lagunari.*
- *Relativamente alla misura MIDG5 "Utilizzo del MOSE per ridurre l'uscita di sedimenti durante eventi di risospensione intensi", che prevede di utilizzare la chiusura delle paratoie, anche in maniera selettiva, nella fase*

di riflussi di marea in modo da impedire l'uscita del sedimento, si ritiene opportuno evidenziare, oltre ad evidenti problemi di carattere gestionale, come già emersi nel Rapporto Preliminare, anche le conseguenze di carattere ambientale che potrebbero generarsi, con particolare riferimento, soprattutto, alla combinazione degli effetti dovuti agli apporti dal Bacino Scolante ed al mancato o ridotto ricambio con il mare.

- *Nel contesto della misura strutturale pECO3 "Ristabilimento di gradienti di salinità e/o aree di transizione", si rende necessario, come già evidenziato nel Rapporto Preliminare, che tale linea di intervento, sia in stretta connessione con le iniziative regionali previste dal Piano Direttore 2000. Precisando inoltre che nell'ambito di tale misura, debba rientrare anche la realizzazione di aree per fitodepurazione in fregio alla Laguna, inserita oltretutto, come misura del Piano delle misure di compensazione del MOSE.*
- *Infine, tra le iniziative previste nel Piano, particolare attenzione dovrà essere posta relativamente alla misura QUALG2 "Completamento della messa in sicurezza dei Siti inquinati di Porto Marghera (SIN)"*

Rete Natura 2000

In considerazione dell'Istruttoria Tecnica per la Valutazione di Incidenza Ambientale:
Si osserva che ai fini della Valutazione di Incidenza dell'aggiornamento al piano in argomento di cui all'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i., deve essere predisposto uno specifico studio che valuti le incidenze che si possono manifestare sugli habitat, sugli habitat di specie e sulle specie dei siti della rete Natura 2000 del sistema della Laguna di Venezia, redatto ai sensi dell'allegato A alla deliberazione di Giunta Regionale n. 3173 del 10 ottobre 2006.
Lo studio pertanto, conformemente a quanto previsto dall'allegato G al D.P.R. 357/97, dovrà dare specifica evidenza dei rapporti di dipendenza tra il presente piano e gli altri strumenti di settore vigenti, identificando i contenuti del piano direttamente realizzabili, quelli subordinati all'applicazione e attuazione di altra pianificazione, la relativa cogenza o differibilità.
Ciò costituisce fase propedeutica alla puntuale identificazione delle cause/fattori, dipendenti dal piano in argomento, responsabili delle alterazioni dirette e/o indirette sulle componenti ambientali ed ecosistemiche che caratterizzano il sistema lagunare.
Conseguentemente la valutazione della significatività degli effetti del piano dovrà essere riferita a ciascun elemento vulnerabile (habitat e specie) di cui alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE presenti nei siti della rete Natura 2000 del sistema lagunare in esame, e in particolar modo al loro stato di conservazione.
Si richiede pertanto che lo studio per la Valutazione di Incidenza valuti:

- *le Norme Tecniche di Attuazione, i relativi elaborati cartografici e l'ulteriore documentazione tecnica allegata;*
- *la significatività degli effetti nei confronti di ciascun elemento tutelato ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, mediante tecniche che consentano di tracciare le conclusioni con ragionevole certezza scientifica.*

Inoltre fa presente che nel rispetto delle DD.GG.RR. n. 192/06 e n. 740/2006, l'approvazione degli esiti dello Studio per la Valutazione di incidenza di piani, progetti e interventi è attribuita alla Giunta Regionale in tutti i casi in cui l'approvazione di tali piani progetti e interventi è di competenza delle Amministrazioni dello Stato."

VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 21 febbraio 2017;

VISTI

- la Direttiva 2001/42/CE ;
- il D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.;
- la DGR 791/2009;
- il parere n. 27 del 22.03.2012 della Commissione Regionale VAS sul Rapporto Ambientale Preliminare dell'aggiornamento del piano per il recupero morfologico della Laguna di Venezia;

ferma restando la titolarità del Ministero dell'Ambiente nello svolgere le funzioni di autorità competente del procedimento di VAS in essere,

RITIENE NECESSARIO FORMULARE LE SEGUENTI

OSSERVAZIONI AL RAPPORTO AMBIENTALE

1. Ambito di influenza territoriale del Piano.
 Il rapporto ambientale considera quale ambito di influenza territoriale del Piano, la laguna di Venezia. L'ambito territoriale di influenza di un piano dipende dalla natura delle azioni, dalla loro collocazione e dal tipo di effetti generati.
 Considerato che il documento di piano prevede che le possibili fonti di reperimento dei sedimenti per la realizzazione delle morfologie artificiali siano: cave di prestito a mare al

largo, cave di prestito a mare sottocosta, cave a terra, sedimenti da bacini montani, trasporto solido fluviale (p.11 del documento di piano), si evince che, anche solo considerando uno degli aspetti, ossia il reperimento dei sedimenti, l'ambito di influenza del piano riguardi un ambito territoriale più ampio rispetto al solo bacino lagunare. Al fine di valutare efficacemente gli impatti ambientali del piano, l'ambito di influenza si ritiene debba essere determinato per ciascuna azione delineata, sulla base della collocazione dell'azione e sulla base della propagazione dei relativi effetti, pur dando atto che l'analisi in questa fase non potrà che essere generale e qualitativa;

2. Reperibilità del sedimento per la realizzazione delle morfologie artificiali. Parziale incoerenza tra il Rapporto Ambientale e il Documento di Piano.
 Nel Rapporto Ambientale si stima che per l'attuazione degli interventi prioritari che prevedono la realizzazione di strutture morfologiche a barena e a velma sia necessario un volume di sedimenti stimato nel complesso pari a circa 7 milioni di metri cubi (seconda parte del RA, p.81).
 Sempre a pag. 81, il RA richiama il Piano sostenendo che per la realizzazione degli interventi di ricostruzione morfologica, verranno impiegati materiali di buona qualità che derivano dal dragaggio manutentivo dei canali lagunari e delle bocche di porto.
 A tal proposito si osserva una parziale incoerenza tra il rapporto ambientale e la pianificazione, la quale prevede che le possibili fonti di reperimento dei sedimenti per la realizzazione delle morfologie artificiali possano essere al di fuori del bacino lagunare: cave di prestito a mare al largo, cave di prestito a mare sottocosta, cave a terra, sedimenti da bacini montani, reimmissione fluviale (p.11 del Documento di Piano).
 Anche sotto il profilo dell'analisi degli effetti del piano sulla matrice aria, si evince una parziale incoerenza tra il piano e il rapporto ambientale. Il RA effettua una stima delle potenziali emissioni nella matrice aria (pag. 63, seconda parte), associando agli interventi previsti dal piano, una stima del potenziale consumo di gasolio necessario. Dalla tipologia delle operazioni indicate nel prospetto di calcolo, si evince che il RA contempla il reperimento del sedimento dal dragaggio dei canali lagunari e da cave di prestito a mare, diversamente da quanto previsto dal Piano.
 Contestualmente si osserva anche che nel RA (pag. 31, prima parte), per quanto concerne la valutazione di costo degli interventi, vengono considerati due scenari di approvvigionamento: uno relativo all'approvvigionamento del sedimento da scavo di canali lagunari (Ipotesi A) e uno relativo all' approvvigionamento del sedimento da cave a mare al largo (ipotesi B). Il Secondo scenario, quello relativo all' approvvigionamento del sedimento da cave a mare al largo, non trova tuttavia riscontro successivo nella valutazione degli effetti ambientali del Piano.

3. Qualità dei sedimenti per la realizzazione degli interventi.
 Un aspetto importante è costituito dalla mancata trattazione della qualità dei sedimenti da utilizzare per la realizzazione delle morfologie artificiali. La necessità dell'aggiornamento del Protocollo di Intesa sui Fanghi sottoscritto nel '93 tra il Ministero de Il'Ambiente, la Regione Veneto, la Provincia di Venezia e i Comuni di Venezia e Chioggia cui il documento di Piano fa riferimento, solleva un importante aspetto sotto il profilo della valutazione degli impatti ambientali del Piano che non trova adeguato riscontro nel rapporto ambientale. Considerato che il documento di Piano contempla quali possibili fonti di reperimento dei sedimenti per la realizzazione delle morfologie artificiali cave di prestito a mare al largo, cave di prestito a mare sottocosta, cave a terra, sedimenti da bacini montani, reimmissione fluviale, il rapporto ambientale dovrebbe, contestualmente, dare contezza del processo di caratterizzazione del sedimento prima del relativo impiego in laguna per la realizzazione di strutture morfologiche artificiali e valutare le soluzioni più sostenibili per il reperimento e per il trasporto del sedimento. La valutazione degli effetti dell'utilizzo dei sedimenti in laguna, non può infatti prescindere dalla qualità dei sedimenti utilizzati e più in generale dalla loro compatibilità per i diversi utilizzi. Ciò considerando che tra gli interventi strutturali prioritari vi sono interventi di ripristino di strutture morfologiche a prevalente funzione ecologica.

4. Valutazione degli impatti relativi al trasporto e ridistribuzione dei sedimenti in laguna.
 Considerato che, in base al documento di piano, il volume di sedimento necessario solo per mantenere la configurazione attuale della laguna, ammonta a circa 3.3 milioni m^3/anno, (pag. 10), si ritiene che il RA debba identificare e valutare le soluzioni più sostenibili per il reperimento e per il trasporto di una tale quantità di sedimento, considerando anche gli impatti in termini di aumentata torbidità conseguente alla distribuzione di una tale quantità di sedimento negli specchi d'acqua lagunari. Contestualmente, la valutazione degli effetti relativi al prelievo, trasporto e distribuzione dei sedimenti dovrebbe fare riferimento ad un cronoprogramma che evidenzi anche le priorità e le tempistiche di intervento e le armonizzi in modo da favorire o amplificare le eventuali sinergie tra le diverse azioni intraprese.

5. La valutazione degli effetti del prelievo di sedimenti dai canali lagunari sullo stato idromorfologico della laguna.
 Si ritiene che il rapporto ambientale debba dare contezza della sostenibilità dell'eventuale dragaggio dei 7 milioni di metri cubi di sedimento dai canali lagunari necessari all'attuazione degli interventi prioritari; ciò considerando che nella trattazione delle criticità viene evidenziato come le attuali tendenze evolutive della laguna di Venezia, caratterizzate da un importante deficit sedimentario e da una diffusa prevalenza dei fenomeni erosivi, siano strettamente correlate anche alle pressioni antropiche dirette tra cui il dragaggio necessario alla manutenzione dei canali (pag. 10 del documento di piano). Nel piano, così come nel rapporto ambientale, non vengono identificate la localizzazione e l'estensione delle superfici che saranno oggetto di dragaggi per il prelievo del sedimento, delle operazioni di scavo per la realizzazione di canalizzazioni di servizio e di fosse di transito necessarie per la realizzazione delle morfologie artificiali previste. La valutazione degli effetti del prelievo di sedimenti non può prescindere dall'identificazione della quantità di sedimento da prelevare, dalla localizzazione delle aree oggetto di prelievo e scavo per la realizzazione delle opere accessorie alla realizzazione delle morfologie artificiali e dal cronoprogramma degli interventi.

6. Valutazione parziale degli interventi di Piano.
 Il Piano identifica interventi di tipo strutturale e azioni di tipo gestionale. Sulla base dell'obiettivo tali interventi e azioni sono classificabili in tre categorie: morfo-idrodinamica (MID), ecologica (ECO) e di qualità (QUAL). L'insieme degli interventi è stato costruito con analisi e simulazioni integrate a scala lagunare, che hanno portato ad identificare delle categorie di interventi definiti di tipo prioritario e delle categorie di interventi di tipo subordinato. L'attuazione del piano riguarda, tuttavia, solo gli interventi definiti prioritari, che si prevede vengano realizzati nell'arco temporale di 10 anni (p. 151 del piano).
 Pertanto, pur essendo descritti nel Piano, gli interventi subordinati e le azioni di natura gestionale questi non sono stati oggetto di valutazione nel RA. A tal proposito si ritiene che le azioni di natura gestionale, come quelle relative alla gestione della navigazione, all'esercizio della pesca, etc.. rivestano un ruolo di primaria importanza nel raggiungimento degli obiettivi di piano, non secondario rispetto a quello degli interventi strutturali.

7. Intersezione del Piano con il sistema della pianificazione locale.
 Il rapporto ambientale identifica gli aspetti del piano che si intersecano con il sistema della pianificazione locale; in tal senso si osserva che in relazione alla gestione delle risorse alieutiche il rapporto fa riferimento al Piano per la gestione delle risorse alieutiche delle lagune in provincia di Venezia precedente al 2015. Il Piano attuale, approvato nel 2015, ha un periodo di validità compreso tra il 2015 e il 2020 e contiene le previsioni aggiornate relative alle aree di interesse alieutico che potrebbero essere interessate dalle azioni previste dal piano in esame. Si ritiene, pertanto importante un aggiornamento dell'analisi delle intersezioni del Piano in esame con il Piano della gestione delle risorse alieutiche e in generale con la pianificazione locale aggiornata.

8. Procedimenti conclusi e procedimenti *in itinere* di progetti legati alla crocieristica e allo scavo di nuovi canali in laguna di Venezia.
 Sono attualmente in itinere in procedura di VIA Nazionale i seguenti progetti:
 - Proponente: Autorità Portuale di Venezia
 Progetto: Adeguamento via acquea di accesso alla stazione marittima di Venezia e riqualificazione delle aree limitrofe al Canale Contorta
 Il progetto prevede l'adeguamento del canale navigabile Contorta S. Angelo e la riqualificazione delle aree limitrofe al canale. Il canale collegherà il canale Malamocco Marghera con la stazione marittima di Venezia, ed avrà una lunghezza pari a circa 5 km, una cunetta navigabile della larghezza di 100 m, scarpate 1:3 e una profondità di m -10,50 s.l.m.m.

 - Proponente: Autorità Portuale di Venezia.
 Progetto: Canale Tresse Nuovo - Interventi per la sicurezza dei traffici delle grandi navi nella laguna di Venezia.

 E' attualmente conclusa la procedura di VIA Nazionale per il seguente progetto:
 - Proponente: Duferco Italia Holding S.p.A., (ex Duferco Svilppo S.r.l. e DP Consulting S.r.l.),
 VENIS CRUISE 2.0 - Nuovo Terminal Crociere di Venezia - Bocca di Lido
 Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo terminal per l'ormeggio delle navi da crociera presso la Bocca di Lido ed il trasferimento dei passeggeri e dei bagagli dal nuovo terminal alla stazione marittima di Venezia attraverso un servizio motonavi.

 Per quanto concerne i progetti in itinere, un parere di compatibilità ambientale favorevole cambierebbe in maniera significativa l'attuale quadro di riferimento ambientale.
 Per quanto concerne i progetti che hanno già concluso l'iter di Valutazione di Impatto ambientale, il Piano dovrà tenere in considerazione gli esiti della valutazione, in quanto questi influiscono sul sistema delle forzanti e delle pressioni antropiche nell'ambito di influenza del piano.

E LE SEGUENTI OSSERVAZIONI SULLO STUDIO PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Fermo restando la titolarità del Ministero dell'Ambiente nello svolgere anche le funzioni di autorità competente per la valutazione di incidenza (art. 10, comma 3, del D.lvo 152/2006 e ss.mm.ii.) nell'ambito del procedimento di VAS in essere, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie dei siti della rete Natura 2000 interessati, si ritiene necessario far rispettare le seguenti indicazioni:

- di non effettuare gli interventi delle misure pMID1, pMID4 e pECO3 qualora, a seguito di adeguata valutazione di incidenza, risultino necessarie mitigazioni o compensazioni nei confronti degli habitat e delle specie dei siti della rete Natura 2000, direttamente o indirettamente coinvolti, e, in generale, per qualsiasi intervento della medesima natura per il quale non è stata acquisita una positiva valutazione di incidenza;
- di subordinare al rispetto della procedura di valutazione di incidenza, di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., l'attuazione di quanto non espressamente analizzato nello studio per la valutazione di incidenza esaminato (pECO2, sMID3 ad eccezione della parte relativa a "sovralzi sommersi per la dissipazione delle onde"; sMID5; sMID6; sMID7; sMID8; sMID9; MIDG5; ECOG1 e, per le rimanenti misure di esclusiva attuazione del Piano in argomento, quegli interventi, o sue parti, per i quali non si è proceduto ad una completa identificazione, localizzazione e stima degli effetti) o di quanto, pur identificato nel Piano in argomento ma di competenza di altri Enti, non risulti essere già espressamente individuato e avente un positivo esito sulla valutazione

di incidenza (sQUAL1; MIDG1; MIDG2; MIDG3; MIDG4; QUALG2; QUALG3; QUALG4);

- di rispettare i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalla D.G.R. n. 786/2016 (misure di conservazione);
- di escludere dall'esecuzione degli interventi quegli ambiti nei quali sono stati realizzati gli interventi per il miglioramento o il mantenimento del grado di conservazione degli habitat di interesse comunitario relativi ad attività già autorizzate (DD.G.R. n. 723/2011, n. 682/2012, n.485/2012);
- di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti rispetto alle specie di interesse comunitario oppure di garantire la disponibilità di superfici di equivalente idoneità per tali specie all'interno delle aree soggette a trasformazione;
- di attuare gli interventi identificabili con "precauzioni" nel caso in cui non determinino, anche indirettamente, incidenze significative negative nei confronti degli elementi tutelati dei siti Natura 2000 in argomento. In tal senso vanno preservate in loco le praterie di fanerogame caratterizzate da una distribuzione pressoché omogenea e continua, e limitando le traslocazioni (espianto e reimpianto) delle medesime praterie e degli esemplari di *Pinna nobilis* in esse presenti alle sole praterie di tipo discreto (distribuzione a macchie);
- di informare l'Autorità regionale per la valutazione di incidenza in merito alla fase attuativa dell'opera (comunicandone il crono programma, e relativi aggiornamenti, e l'avvio e conclusione delle singole fase operative) e in merito agli esiti del monitoraggio ambientale s.l.;
- di estendere il monitoraggio anche agli habitat, habitat di specie e specie tutelate dalle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce, al fine di misurarne la variazione del grado di conservazione secondo i sottocriteri definiti con Decisione 2011/484/Ue, in tutte le aree interessate dagli interventi in argomento (individuando opportunamente le unità ambientali omogenee per ciascun habitat e specie entro cui provvedere alla stima dei parametri corrispondenti alla condizione non soggetta alle interferenze – c.d. "bianco").

Dall'esame della documentazione fornita (studio per la valutazione di incidenza, cartografie e banche dati vettoriali, documenti di piano), di seguito si riportano le osservazioni in materia di valutazione di incidenza da cui è emerso il predetto quadro.

Ancorché l'aggiornamento del Piano per il recupero morfologico della Laguna di Venezia si sostanzi in una varietà di misure articolate ed eterogenee (in parte richiamando l'attuazione di misure corrispondenti ad altri strumenti di programmazione e pianificazione di competenza di altri Enti), l'analisi effettuata nello studio si è limitata ai soli interventi strutturali prioritari e all'intervento strutturale subordinato MID3 "sovralzi sommersi per la dissipazione delle onde", la cui definizione ed attuazione spetta all'Autorità procedente del Piano in argomento. Conseguentemente non risulta essere verificata l'entità dell'incidenza sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 coinvolti per le seguenti misure esclusive del piano di recupero morfologico in argomento (comprese quelle a titolo sperimentale): sMID3 difesa e protezione delle strutture morfologiche esistenti (bassofondali) in zone soggette ad elevata energia da moto ondoso ad eccezione della parte relativa a "sovralzi sommersi per la dissipazione delle onde" ancorché non espressamente richiamato nello studio nel momento della valutazione delle incidenze di pMID3]; sMID5 realizzazione di sovralzi erodibili per l'incremento del materiale in sospensione; sMID6 vivificazione di aree a debole ricambio idrico; sMID7 sollevamento dei bassi fondali mediante iniezione profonda; sMID8 re-immissione di sedimenti fluviali subordinata agli obiettivi della Direttiva Acque; sMID9 difesa delle isole minori; MIDG5 utilizzo del MOSE per ridurre l'uscita dei sedimenti durante eventi di ri-sospensione intensi; ECOG1 gestione del vivaio di piante alofile. Pertanto, in carenza degli elementi valutativi le suddette misure non possono essere ritenute prive di effetti significativi negativi sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 coinvolti e conseguentemente le attività ad esse riconducibili dovranno essere subordinate all'ottemperanza della procedura di Valutazione di Incidenza, di cui all'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i., ovvero dovranno essere stralciate dal piano in argomento. In aggiunta le seguenti misure risultano essere di competenza di altri Enti: sQUAL1

realizzazione di impianti di fitodepurazione, phytoremediation e/o lagunaggio per l'abbattimento dei carichi inquinanti generati da diversi usi e provenienti dal bacino scolante; MIDG1 riduzione emungimenti d'acqua sotterranea; MIDG2 regolamentazione delle attività di pesca, conversione alla venericoltura e concessioni di aree in zone appropriate; MIDG3 regolazione e gestione della navigazione portuale, commerciale, di servizio e diportistica; MIDG4 regolamentazione degli accessi alle aree a circolazione limitata (vie di navigazione secondaria); QUALG2 completamento della messa in sicurezza e della bonifica dei siti inquinati di Porto Marghera (SIN); QUALG3 azioni mirate a ridurre gli apporti inquinanti dovuti al traffico navale e diportistico in acqua ed in aria; QUALG4 elettrificazione banchine portuali passeggeri (cold ironing). Per queste, rispetto ai relativi strumenti di pianificazione di riferimento o ai relativi livelli di progettazione attualmente esistenti, non vi è puntuale evidenza del fatto che risulta esserci una positiva valutazione di incidenza e non è chiarita l'entità degli effetti sinergici e cumulativi che ne deriverebbero con le misure di propria definizione del Piano in argomento. Anche in questo caso le attività ad esse riconducibili dovranno essere subordinate all'ottemperanza della procedura di Valutazione di Incidenza, di cui all'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i., ovvero dovranno essere stralciate dal piano in argomento.

Si rappresenta che, nello studio per la valutazione di incidenza e nella documentazione ad esso associato, la restituzione cartografica degli ambiti di applicazione delle singole misure non trova completa congruità sia rispetto all'estensione dei territori coinvolti (nella maggior parte dei casi limitando l'informazione alla sola parte della misura relativa alla realizzazione delle strutture lineari, di forma "aperta", con funzione di conterminazione) e sia rispetto alle caratteristiche dei luoghi sulla base dello stato di fatto descritto e assunto come riferimento per la pianificazione (laddove, ad esempio, la presenza di fanerogame e la ripartizione di strutture morfologiche esistenti richieda una successiva ridefinizione dell'ambito di applicazione, ovvero la sussistenza delle medesime condizioni di esposizione al moto ondoso e alla corrente). Inoltre, ancorché la descrizione della misura ne faccia menzione (senza tuttavia dimensionarli), non risulta essere evidente l'estensione delle aree interessate da tutte quelle attività (dragaggi, canalizzazioni di servizio, fosse di transito, refluimenti) necessarie per la formazione delle morfologie artificiali attese, nonostante nelle tavole sia stata adottata l'indicazione di interventi di tipo lineare (tra i prioritari: pMID1, pMID2, pMID3) e areale (tra i prioritari: pMID4, pECO1, pECO2, pECO3).

Altresì va precisato che nello stato di fatto, tra le strutture morfologiche artificiali in corso di progettazione, sono riportate alcune (quelle relative alla laguna centrale, in adiacenza al canale Malamocco-Marghera) che non trovano riscontro rispetto al quadro progettuale definito nell'attuale procedimento di valutazione di incidenza e per le quali si dovrà far riferimento per la definizione dell'ingombro alla soluzione prevista dal vigente Piano per il recupero morfologico e ambientale della Laguna di Venezia. Ciò risulta avere riflessi anche nella completa stima delle interferenze che possono essere generate dal Piano in argomento.

Inoltre, nella stessa descrizione della misura si fa riferimento a possibili ulteriori contesti geografici di applicazione senza che questi risultino essere identificati anche cartograficamente e senza che siano state definite le condizioni (ovvero i criteri puntuali) che definiscano la necessità di attivazione della misura.

Altresì, l'allegato dato vettoriale (su cui è stato definito il relativo dominio spazio-temporale di influenza massima di ciascuna misura) è solo in parte aderente con il relativo dato cartografico riportato nelle tavole, mancando la riproposizione di alcuni elementi (ad esempio le protezione di margine lungo il canale Novissimo di cui alla misura pMID2) ovvero inserendo elementi di nuova determinazione (ad esempio le barriere soffolte lungo i canali di "Nuovo di Fusina", "di Valgrande", "dei Sette Morti", "Perognola", di cui alla misura sMID3).

Le problematiche cartografiche sopra evidenziate sono state principalmente riscontrate in: pMID1 "costruzione di strutture morfologiche artificiali per limitare il trasporto di sedimenti verso i canali principali", pMID2 "difesa e protezione delle strutture morfologiche esistenti (bordi di barene) in zone soggette ad elevata energia da moto ondoso", p/sMID3 "difesa e protezione delle strutture morfologiche esistenti (bassofondali) in zone soggette ad elevata energia da moto ondoso", pMID4 "interventi di ripristino di strutture morfologiche a prevalente/esclusiva funzione ecologica", pECO3 "ristabilimento di gradienti di salinità, e/o aree di transizione".

Pertanto, ancorché sia riportato nelle tavole che la localizzazione in mappa risulta essere puramente indicativa, non può ritenersi allo stesso modo indicativo non solo il riconoscimento degli

elementi del sito della rete Natura 2000 oggetto dell'interferenza ma anche l'entità della medesima interferenza in quanto risulta essere differente il "peso" della variazione di ciascuno dei caratteri che compongono i sottocriteri del grado di conservazione (strutturali, nelle sue componenti biotiche e abiotiche, e funzionali, rispetto alla capacità di mantenimento dei processi).

Non meno importante è il riconoscimento della necessità di garantire l'efficacia di tutti quegli interventi per il miglioramento o il mantenimento del grado di conservazione degli habitat di interesse comunitario che in laguna di Venezia sono stati realizzati in qualità di misure di compensazione (vedasi la D.G.R. 682/2012 per il quadro aggiornato delle misure di compensazione, conservazione e riqualificazione ambientale dei SIC-ZPS IT3250003 e IT3250023; dei SIC IT3250030 e IT3250031 e della ZPS IT3250046 del Progetto MOSE, e la D.G.R. n. 723/2011 per le misure di compensazione del parco urbano dell'isola della Certosa) ovvero in qualità di vincolo prescrittivo nell'esecuzione di interventi (vedasi la D.G.R. 485/2012 per il progetto di perforazione teleguidata dall'isola artificiale presso la bocca di Lido all'Arsenale di Venezia per la posa di cavidotti a servizio degli impianti di strumentazione e controllo delle opere per la regolazione delle maree alle bocche di porto).

In alcuni casi gli interventi previsti manifestano un'influenza, anche indiretta, nei confronti di contesti già affermati come habitat di interesse comunitario o per specie di interesse comunitario. Ad esempio, la misura pECO2, pur non essendo valutata in quanto subordinata alla realizzazione di altre misure (pMID1 e pMID4), prevede anche l'utilizzo di materiali con modalità non adeguate con il contesto topo-morfologico (vedasi l'impiego dei depositi di conchiglie sulla superficie delle barene) laddove si è instaurato un ambiente naturale aventi caratteristiche strutturali e funzionali proprie degli habitat di interesse comunitario e degli habitat di specie per le specie di interesse comunitario. Appare quindi opportuno che l'attuazione delle misure del Piano in argomento consenta di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti rispetto alle specie di interesse comunitario di cui è possibile o accertata la presenza ovvero di garantire la disponibilità di superfici di equivalente idoneità per tali specie all'interno delle aree soggette a trasformazione.

Nello studio si fa menzione di misure (dette "precauzionali") da adottarsi al fine di ridurre l'entità degli effetti e, anche in virtù delle quali, l'entità delle incidenze è ritenuta essere non significativa. Si ritiene opportuno evidenziare che tra le misure precauzionali non tutte risultano essere precauzioni che hanno riflessi nei confronti degli elementi tutelati dalle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce e le stesse motivazioni addotte difettano nel fornire evidenza di ciò. In tal senso, ad esempio, risultano pertinenti l'organizzazione spaziale e temporale dei cantieri, i periodi di sospensione o di limitazione di attività che costituiscono fonti di perturbazione, l'impiego di sistemi di contenimento delle emissioni aggiuntivi rispetto alle componenti messe in opera. Non sono equiparabili a precauzioni, invece, quegli accorgimenti che si rifanno ad una verifica della sussistenza di determinate condizioni (in quanto di applicazione incerta), al rispetto di obblighi di legge (in particolare in materia di emissioni e rifiuti) oppure hanno una valenza generica (ad esempio: la corretta e costante pulizia e manutenzione dei macchinari, la struttura operativa per la gestione degli aspetti ambientali cui è delegata la scelta operativa ottimale).

In riferimento a tali misure, tuttavia, si riscontra che l'obiettivo di preservare le popolazioni di specie vegetali caratteristiche di taluni habitat di interesse comunitario (la cui mappatura distributiva è prevista in occasione della progettazione dell'intervento), nel caso delle fanerogame si attua in modo differente tra pMID1 e i rimanenti interventi morfologici di tipo "strutturale prioritario". Nel primo caso è prevista la traslocazione delle fanerogame, negli altri casi l'esclusione dell'esecuzione della parte dell'intervento ricadente sopra tali popolazioni. Tuttavia in considerazione del fatto che gli interventi relativi a pMID1 ricadono pressoché in aree caratterizzate da un'estesa presenza di fanerogame e che nella relativa identificazione cartografica si è provveduto alla sola localizzazione degli interventi lineari (ancorché sia prevista la costituzione di morfologie artificiali areali previo il refluimento di materiale dragato), la traslocazione non riguarderebbe situazioni limitate ma piuttosto ad un'attività massiva per l'ambito da coinvolgere (sia per l'espianto che per il trapianto) a cui corrisponde una modifica non trascurabile delle caratteristiche biotiche del grado di conservazione localmente rinvenibile per l'habitat di interesse comunitario (1150* - Lagune costiere). In tal senso è preferibile che per pMID1 la traslocazione

possa riguardare solamente le porzioni disgiunte delle praterie di fanerogame di limitate estensioni (a distribuzione discreta) e, contestualmente, di prevedere l'esclusione dell'esecuzione della parte dell'intervento nelle rimanenti tipologie di praterie. Poiché pMID1 prevede anche la traslocazione degli esemplari di *Pinna nobilis* presenti all'interno delle praterie di fanerogame, le suddette preferenze sono da estendersi anche per tale specie bentonica.

Rispetto alle vigenti misure di conservazione dei siti della rete Natura 2000 coinvolti (L.R. n. 1/2007, allegato E, e D.G.R. n. 786/2016) non vi è evidenza della congruità e coerenza degli interventi previsti dal Piano. Degli obblighi e dei divieti definiti con i suddetti provvedimenti si ravvisa una situazione di contrasto almeno per i seguenti elementi: 1140 "Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea", 1150* "Lagune costiere", 1310 "Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e sabbiose", 1320 "Prati di Spartina (*Spartinion maritimae*)", 1410 "Pascoli inondati mediterranei (*Juncetalia maritimi*)", 1420 "Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (*Sarcocornietea fruticosi*)", *Salicornia veneta, Aphanius fasciatus, Knipowitschia panizzae, Pomatoschistus canestrinii, Emys orbicularis, Recurvirostra avosetta, Charadrius alexandrinus, Sterna albifrons.*

Nell'esame degli effetti congiunti con i piani, progetti e interventi considerati si riscontra che esso è consistito nel relativo elenco e in una breve sintesi dei contenuti. In tal modo non risulta essere esplicito quali siano gli effetti ad essi riferibili che si manifestano all'interno del dominio spaziale e temporale di influenza del piano in argomento di cui tener in considerazione nel corso della valutazione della significatività delle incidenze. Altresì si osserva che all'interno del dominio spazio-temporale in argomento ricadono anche gli effetti di: Piano di Sviluppo Aeroportuale di Venezia (MasterPlan 2015-2021); Piano di Assetto del Territorio dei Comuni di Venezia, Campagna Lupia, Quarto d'Altino, Cavallino Treporti; Riqualificazione ambientale delle sponde dei canali lagunari in Comune di Cavallino Treporti interessate dalla presenza di ormeggi per imbarcazioni da pesca; Terminal plurimodale off-shore al largo della costa di Venezia; Opere di regolazione delle maree alle bocche di porto; Adeguamento della rete di bonifica principale e secondaria del bacino Cavallino per la circolazione di acqua dolce proveniente dal bacino Cà Gamba; lavori di marginamento lagunare di via Pordelio in comune di Cavallino Treporti.

Per quanto riguarda la valutazione della significatività delle incidenze appare contraddittorio l'esito di non significatività delle incidenza con il successivo inciso con cui si esplicita la necessità di ulteriore valutazione di incidenza in occasione della progettazione definitiva degli interventi (per pMID1, pMID4 pECO3) e ciò farebbe prefigurare la sussistenza di una condizione di incertezza sul fatto che tale piano non pregiudicherà l'integrità del sito Natura 2000 coinvolto (quindi in contrasto con l'art. 6, c.3, della Direttiva 92/43/Cee). Altresì, oltre alle criticità sopra richiamate in merito alla localizzazione degli interventi, si riscontra anche una possibile sottostima degli effetti in quanto non sono identificate tutte le fonti possibili dell'alterazione. Ad esempio per la realizzazione delle morfologie artificiali di cui al pMID1 vi è la sola indicazione sulla provenienza dei sedimenti dal dragaggio di manutenzione dei canali senza procedere alla loro identificazione. Poiché tale misura è di esclusiva attuazione del Piano in argomento, risulta essere parziale e limitata la stima dell'effetto conseguente a tale perturbazione oltreché errata l'identificazione dell'ambito di influenza spazio-temporale. Inoltre, la trasformazione delle superfici corrispondenti ad habitat di interesse comunitario con strutture morfologiche artificiali areali può essere ritenuta un'incidenza non significativa solamente qualora venga dimostrato che la perdita, totale o parziale, non risulti essere duratura o irreversibile in modo da comprometterne stabilmente le caratteristiche ecologiche. In caso contrario, come evidenziato nella stessa sentenza della Corte di Giustizia Europea del 11/04/2013 (causa C-258/11), tali interventi potranno essere realizzati solamente ai sensi dell'art.6, c.4, della Direttiva 92/43/Cee edell'art. 5, c.9, del D.P.R. n. 357/97, e ss.mm.ii.. A tal riguardo si riscontra che il Piano in argomento non dà dimostrazione della sussistenza dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e pertanto è mancante il presupposto giuridico-amministrativo necessario per provvedere alla deroga di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e ss.mm.ii. Pertanto sono ammissibili quegli interventi la cui progettazione sarà sottoposta a successiva valutazione di incidenza (tra cui al pMID1, pMID4 e pECO3) nei soli casi in cui si

possano escludere incidenze significative negative nei confronti degli habitat e delle specie dei siti della rete Natura 2000, direttamente o indirettamente coinvolti.

In relazione agli obiettivi espressi nel Piano in argomento, la realizzazione di morfologie artificiali risulta essere differente per materiali da impiegare e modalità di costituzione, a seconda che siano riferiti a criteri idromorfologici o a quelli di funzionalità eco-morfologica. Nelle prime prevale la scelta sulla base delle proprietà meccaniche dei materiali impiegati; nelle seconde la riattivazione di dinamiche ecologiche. In tal senso potrebbe risultare attesa anche una differenza che renda le morfologie ricostituite non equivalenti e che pertanto possa determinarsi l'affermazione di ambienti sostanzialmente diversi.

Pertanto solamente nel lungo periodo, e caso per caso, sarà possibile verificare il reale affrancamento dei tipi di habitat di interesse comunitario propri dell'ambiente lagunare, rispetto a tutti i parametri strutturali e funzionali. In considerazione del fatto che il previsto monitoraggio dell'efficacia del portfolio dei progetti del Piano in argomento risulterà effettuato per siti, areali e scale temporali in modo integrato con i dispositivi esistenti, risulta opportuno che, in ragione del coinvolgimento degli habitat e delle specie di interesse comunitario e delle modifiche alle condizioni morfologiche, idrologiche ed ecologiche, l'evoluzione degli interventi dovrà essere riferita anche al monitoraggio della variazione del grado di conservazione, secondo i sottocriteri definiti con Decisione 2011/484/Ue (individuando opportunamente le unità ambientali omogenee per ciascun habitat e specie entro cui provvedere alla stima dei parametri corrispondenti alla condizione non soggetta alle interferenze – c.d. "bianco").

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VIncA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 12 pagine